



INCENTIVI FISCALI 2019

Riccardo Gabrielli

27 marzo 2019





Incentivi fiscali - Indice

- ❖ **IPER-AMMORTAMENTO**

- ❖ **TASSAZIONE AGEVOLATA PER UTILI REINVESTITI**

- ❖ **ABROGAZIONE DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)**





Tassazione agevolata per utili reinvestiti





Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Meccanismo Applicativo

Oggetto

- ❑ A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, è introdotto un regime di **tassazione agevolata** del reddito in presenza di **utili reinvestiti** per l'**acquisizione di beni materiali strumentali** e per l'**incremento dell'occupazione**.
- ❑ L'agevolazione consiste in una **riduzione di 9 punti percentuali** dell'aliquota d'imposta - Aliquota IRES ridotta dal 24% al 15% (l'agevolazione si applica anche alle imprese soggette ad IRPEF in contabilità ordinaria).

Modalità di calcolo

- ❑ L'aliquota ridotta è applicata sulla parte di reddito complessivo netto dichiarato corrispondente agli **utili del periodo d'imposta precedente, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili**, al netto delle riduzioni di patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci, **nei limiti dell'importo corrispondente alla somma di**

- (i) **investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi** (ex art. 102 del TUIR),
e
- (ii) **costo del personale dipendente**, assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

L'agevolazione consente di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al **minore tra**:

- l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
- la **somma** tra l'ammontare dell'incremento degli investimenti in **beni strumentali nuovi** e dell'**incremento occupazionale**.

La restante parte del reddito è assoggettata all'aliquota ordinaria.



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Meccanismo Applicativo

Tre requisiti essenziali:

1. Presenza di un reddito imponibile dichiarato.
2. Utili esercizi precedenti accantonati a riserva.
3. Investimenti incrementali e/o nuova occupazione (no investimenti per sostituzioni)

Trattasi di un regime opzionale; applicazione aliquota ordinaria per la restante parte di reddito non agevolata.





Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Meccanismo Applicativo

«Somma» e non
«somma algebrica»

- ❑ Nonostante la disposizione faccia riferimento alla “somma” degli investimenti e del costo del personale rilevante, si ritiene che la stessa **non deve essere intesa** come una “**somma algebrica**”, potendo quindi uno dei due valori essere anche negativo (ad esempio, se si realizzano elevati investimenti e contestualmente riduzioni del personale, o al contrario disinvestimenti ma aumenti del costo del personale), in tal caso:
 - il valore negativo di un parametro dovrebbe essere computato come zero e non ridurre il valore dell'altro parametro;
 - l'agevolazione dovrebbe spettare anche nel caso in cui anche solo uno dei due parametri è positivo.

Riporto e
cumulabilità

- ❑ Per consentire l'effettività dell'agevolazione anche in caso di incapienza del reddito imponibile o in presenza di perdite fiscali, per gli esercizi nei quali la società non riuscirebbe a beneficiare dell'agevolazione, è previsto un meccanismo di **riporto** delle **eccedenze** di
 - **utili**, di
 - **investimenti** e di
 - **costo del personale**.
- ❑ L'agevolazione è **cumulabile** con gli altri benefici fiscali eventualmente concessi alle imprese, ad **eccezione** di quelli che prevedono **regimi forfetari di determinazione del reddito**.



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Requisiti soggettivi/oggettivi/territoriali per la fruizione dell'agevolazione


- ☐ No passive income companies (mero godimento di asset)
- ☐ Utili conseguiti nell'esercizio di attività commerciali (Holding statiche? Separazione flussi?)
- ☐ Investimenti in società residenti nel territorio dello Stato
- ☐ PE italiane di società non residenti
- ☐ Applicazione beneficio anche in ambito IRPEF





Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Meccanismo Applicativo





Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Investimenti rilevati in beni materiali strumentali nuovi - Esempio

L'ammontare degli investimenti rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione è pari al **minore tra**:

- l'ammortamento dedotto relativo ai nuovi beni materiali strumentali acquistati dopo il 31.12.2018 **(250.000)**;
- l'incremento del costo complessivo non ammortizzato dei beni materiali strumentali **(500.000)**.

Investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 Tuir	2.000.000
Coefficiente ammortamento fiscale ridotto alla metà per il primo esercizio	12,5%
Ammortamento deducibile nel 2019	250.000

Costo Beni ammortizzabili al 31/12/2018	9.000.000
(-) Fondo ammortamento dedotto al 31/12/2018	-5.000.000
Costo non ammortizzato al 31/12/2018	4.000.000

Costo non ammortizzato al 31/12/2018	4.000.000
(-) quote ammortamento dedotte nel 2019 relative ai beni precedenti	-1.500.000
+ investimenti in beni rilevanti nel 2019	2.000.000
Costo non ammortizzato al 31/12/2019	4.500.000

Costo non ammortizzato al 31/12/2019	4.500.000
Costo non ammortizzato al 31/12/2018	4.000.000
Incremento rilevante del costo non ammortizzato	500.000

Ammontare degli Investimenti rilevanti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 Tuir	250.000
---	----------------



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Incremento Occupazionale - Esempio

Numero medio dei lavoratori dipendenti al 30/09/2018	34,00
Numero medio lavoratori dipendenti 2019	41,00
Condizione verificata?	SI

Costo del personale (B.9 e B,14) - 2018	100.000,00
Costo del personale (B.9 e B,14) - 2019	750.000,00
Incremento del costo del personale complessivo	650.000,00
Costo del personale neoassunto dopo il 30/09/2018 (B.9 e B,14)	500.000,00
Costo del personale rilevante per il calcolo dell'agevolazione	500.000,00

Costo del Personale rilevante	500.000
--------------------------------------	----------------



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

IRES dovuta e risparmio d'imposta - Esempio

Reddito complessivo netto dichiarato nel periodo di imposta 2019	800.000
---	----------------

Utile d'esercizio conseguito nel 2018 non distribuito e accantonato a riserva disponibile	1.000.000
Sommatoria incrementi rilevanti	750.000
Reddito agevolabile	750.000

$\Sigma (250.000 + 500.000)$

Reddito complessivo soggetto ad aliquota IRES ridotta 15%	750.000
Quota parte del reddito complessivo imponibile assoggettata ad aliquota IRES ordinaria 24%	50.000
IRES dovuta esercizio 2019	124.500
IRES 24% teoricamente dovuta nel 2019 in assenza dell'agevolazione	192.000

$[750.000 * 15\% + 50.000 * 24\%]$

Risparmio fiscale derivante dall'agevolazione	67.500
--	---------------



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Alcune precisazioni

Tempistica

- ☐ Utile 2018
- ☐ Accantonamento a riserva 2019
- ☐ Dichiarazione Unico 2020 per redditi 2019

Assenza di legislazione secondaria

- ☐ No decreti attuativi
- ☐ No utili da valutazione se assoggettati *ex lege* a vincolo di indisponibilità

Reddito imponibile netto dichiarato

- ☐ No agevolazione su maggiori redditi da accertamento
- ☐ Sì se derivanti da dichiarazione integrativa da ravvedimento

Beni in leasing

- ☐ Sì agevolazione se destinati a strutture esistenti sul territorio dello Stato, ma solo quota capitale

Intangibili/immobili /fringe benefits

- ☐ No



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Riporto delle eccedenze

Eccedenza dei parametri rispetto al reddito complessivo

- ❑ La parte eccedente risultante dalla differenza tra il reddito agevolabile (*i.e.*, il minor valore tra l'utile accantonato a riserva disponibile e gli incrementi rilevanti) ed il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli incrementi rilevanti degli esercizi successivi.

Reddito agevolabile [minore tra "utile accantonato a riserva disponibile" e "incrementi rilevanti"]	900.000,00	(ipotesi)
Reddito complessivo netto dichiarato	800.000,00	
Eccedenza riportabile	100.000,00	

Eccedenza di investimenti e costo del personale

- ❑ Il reddito imponibile è superiore ad almeno uno dei due parametri e la somma di investimenti rilevanti e costo del personale dipendente, che eccede il parametro relativo agli utili rilevanti, è computata in aumento degli incrementi rilevanti degli esercizi successivi.

Incrementi rilevanti	1.100.000,00	(ipotesi)
Utile accantonato a riserva disponibile	1.000.000,00	
Eccedenza riportabile	100.000,00	

Eccedenza di utili

- ❑ Il reddito imponibile è superiore ad almeno uno dei due parametri e gli utili rilevanti, che eccedono la somma di investimenti rilevanti e costo del personale dipendente, sono computati in aumento negli esercizi successivi.

Utile accantonato a riserva disponibile	1.000.000,00
Incrementi rilevanti	750.000,00
Eccedenza riportabile	250.000,00



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Consolidato e trasparenza fiscale

Consolidato fiscale

- ❑ Per le società e per gli enti che optano per il consolidato nazionale, il reddito agevolabile, determinato da ciascuna entità partecipante, è **utilizzato dalla società** o ente **controllante**, ai fini della **liquidazione dell'imposta dovuta, nei limiti dell'imponibile consolidato al netto delle perdite computate in diminuzione**.

La controllante può beneficiare dell'aliquota ridotta sul reddito complessivo netto del gruppo, considerando gli importi agevolati determinati dalle singole entità.

- ❑ In caso di **incapienza parziale del reddito complessivo globale netto** (anche a causa di perdite fiscali di periodo o pregresse di una o più società partecipanti) anche l'**utilizzo del reddito agevolabile è parziale**; in tal caso, l'imputazione (e la remunerazione) dell'utilizzo tra le singole società apportanti dovrebbe essere **regolata** sulla base del **criterio indicato nel regolamento adottato** (ad esempio, quello proporzionale, cronologico, di valore o combinazioni di questi).
- ❑ L'**apporto non utilizzato** genera una "**eccedenza reddituale (consolidata)**", ri-attribuita secondo gli accordi di gruppo e riportabile in avanti dalla entità partecipante, che ne ha creato i presupposti, da utilizzare per agevolare il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, cumulandosi di volta in volta con l'importo agevolato di competenza.
- ❑ La **remunerazione** della eccedenza in questione può essere già liquidata in sede di apporto, salvi conguagli, oppure rinviata al momento dell'utilizzo effettivo, in base alle scelte fatte nel regolamento del consolidato.
- ❑ **Venuto meno il regime**, in assenza di indicazioni specifiche, l'**eccedenza reddituale non utilizzata** può essere mantenuta dalla società consolidante anziché restituita, in tutto o in parte, alle società che l'hanno generata.



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Consolidato e trasparenza fiscale

Trasparenza fiscale

- ❑ L'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è **attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili**.
- ❑ La **quota attribuita non utilizzata** dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Cumulabilità con altre agevolazioni

Regimi forfetari -
Esclusione

- ❑ L'agevolazione non è cumulabile con:
 - il regime "forfetario";
 - il regime di *Tonnage tax*;
 - il regime di determinazione del reddito su base catastale.

Super e iper-
ammortamento

Riposta AdE
Videoforum Italia
Oggi del
23.01.2019

- ❑ L'agevolazione spetta anche relativamente ad investimenti che usufruiscono della maggiorazione a titolo di:
 - super-ammortamento, con riferimento alla "coda" dell'agevolazione (termine "lungo" fissato al 30.6.2019 in presenza di determinate condizioni);
 - iper-ammortamento, compresa la proroga prevista dalla stessa Legge di Bilancio.



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Effetti dell'applicazione dell'agevolazione

Imposte anticipate e differite

- ☐ L'istituto non dovrebbe comportare la necessità di adeguare la misura con cui è stata rilevata la fiscalità differita (attiva e passiva), dato il carattere opzionale dello stesso e, dunque, la facoltà lasciata al contribuente di valutare se accedervi o meno.
- ☐ Nel caso in cui si decidesse di fruire del beneficio e l'accesso all'agevolazione si rendesse altamente probabile o certo, occorrerà effettuare attente valutazioni con riguardo agli effetti che potrebbero riverberarsi sulla fiscalità differita (attiva e passiva) rilevata in bilancio, (anche) alla luce delle indicazioni recate sul punto dai principi contabili di riferimento.
- ☐ In caso di riporto a nuovo di un'eccedenza congiunta di investimenti e di utili, in sede di stanziamento di fiscalità differita (attiva e passiva), **l'effetto da rilevare non dovrebbe essere «pieno» ma limitato alla riduzione di aliquota applicabile, pari al 9%.**
- ☐ In questa prospettiva,
 - è stata sostenuta la possibilità di mantenere ferma la contabilizzazione della fiscalità differita attiva e passiva già rilevata secondo l'aliquota ordinaria, nella considerazione che le perdite fiscali pregresse nonché i componenti a rilevanza fiscale differita (sui quali sono state rilevate le DTA/DTL) rilevano prima che l'agevolazione sia fruita, potendosi dunque ritenere che l'agevolazione determini impatti solo su eventuali «extra-redditi»



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Punti chiave (1/2)

Investimenti incrementali

- Per effetto del peculiare metodo di calcolo dell'agevolazione, gli investimenti rilevano soltanto se **incrementali**, venendosi così ad escludere dal beneficio tutti gli investimenti in nuovi beni materiali e l'assunzione di nuovo personale effettuati a titolo meramente sostitutivo.
- Tale aspetto potrebbe rendere del tutto inoperante la disciplina.

Utili conseguiti nell'esercizio di attività commerciali

- Gli utili «agevolabili» possono essere soltanto quelli **conseguiti nell'esercizio di attività commerciali**.
- Tale specifica esclude l'applicazione dell'agevolazione per i redditi derivanti dal mero godimento di *asset*, per le *holding* ovvero le società che non soddisfano i requisiti di commercialità ai fini della disciplina della *participation exemption* ex art. 87 del TUIR?



Tassazione agevolata per utili reinvestiti

Punti chiave (2/2)

Regimi fiscali privilegiati

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 18 settembre 2016 n. 143239 esclude la rilevanza ai fini del calcolo della tassazione virtuale effettiva italiana dei «regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia».

- L'art. 47-*bis* del TUIR - ai fini dei c.d. «test» per l'individuazione di dividendi e plusvalenze c.d. «*black*» introduce una distinzione tra i dividendi e plusvalenze relative a partecipazioni di controllo e quelle derivanti da partecipazioni non di controllo; in assenza di controllo, l'art. 47-*bis* richiede il confronto tra l'aliquota nominale dello Stato estero e l'aliquota nominale italiana, **tenendo conto dell'eventuale impatto su tali aliquote nominali della presenza di regimi speciali**.
- Occorre comprendere come verranno coordinate le due discipline e, in particolare, come dovrà essere considerato il livello nominale di tassazione italiano in presenza dei requisiti teorici per l'applicazione della mini IRES.
- Analoga problematica si pone per le partecipazioni di controllo per le quali - tanto ai fini della disciplina CFC quanto ai fini della tassazione dei dividendi e plusvalenze c.d. «*black*» - è richiesto il confronto tra l'imposizione effettiva estera e quella «virtuale» italiana.
- E' ragionevole (tuttavia) attendersi che un soggetto estero sottoposto a un regime fiscale «privilegiato» difficilmente effettui investimenti «agevolabili», se non altro per mancanza del presupposto territoriale.



Abrogazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE)





Abrogazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Ratio e impatti sulle eccedenze pregresse

Ratio

- Incompatibilità con la nuova misura di detassazione degli utili reinvestiti (anche l'ACE agevolava gli utili c.d. «reinvestiti» anche se in modo slegato dagli investimenti).

Eccedenze pregresse

- Le eccedenze pregresse possono essere:
 - riportate in avanti per essere dedotte nei periodi d'imposta successivi; ovvero
 - trasformate in credito di imposta IRAP da utilizzarsi esclusivamente a riduzione dell'IRAP dovuta fino a concorrenza dell'imposta stessa.



Abrogazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Incognite sulla disciplina transitoria

Agevolazione - Effetti

Necessità di un regime transitorio

Massimizzazione eccedenze

- L'agevolazione ACE non è solo determinata in base agli incrementi patrimoniali, ma tiene conto anche di **altri fenomeni** suscettibili di incrementare o decrementare la base di calcolo senza che via sia alcun apporto da parte dei soci o accantonamenti di utili a riserva:
 - erogazione o rimborso di finanziamenti infragruppo;
 - investimento o smobilizzo in titoli e altri valori mobiliari.
- Se in vigenza dell'agevolazione la base di calcolo è stata compressa a causa della destinazione della liquidità (*i.e.* incremento crediti a seguito dell'erogazione di un finanziamento infragruppo), questa dovrebbe ri-espandersi a seguito del rimborso del finanziamento infragruppo precedentemente erogato, ripristinando, di fatto, la condizione che avrebbe generato un maggior beneficio fiscale nei periodi di imposta precedenti.
- In assenza di un regime transitorio (che invece venne implementato con riferimento alla DIT), l'impresa avrebbe dovuto valutare entro il 31 dicembre 2018, nell'ottica della massimizzazione delle eccedenze riportabili, la richiesta di rimborso del finanziamento (o lo smobilizzo dei titoli e altri valori mobiliari).



Abrogazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Punti chiave (1/2)

Riflessi antiabuso della
conversione di *equity* in debito

- Per effetto dell'incentivo ACE diverse imprese hanno privilegiato il ricorso a mezzi propri rispetto al debito per finanziare l'attività d'impresa; ciò è avvenuto anche tramite la rinuncia dei soci a finanziamenti in precedenza concessi (complice il basso livello dei tassi di interesse degli ultimi anni, che ha reso scarsamente remunerativi i finanziamenti *intercompany*), fattispecie equiparata ai conferimenti in denaro.
- La legittimità di tali operazioni, seppur dettate prevalentemente da motivazioni di carattere fiscale, non è stata sindacata sotto il profilo della disciplina antiabuso, in quanto il beneficio ACE connesso agli incrementi patrimoniali, inclusa la conversione dei prestiti soci in riserve di patrimonio, non può mai considerarsi «indebito», andando a realizzare esattamente le finalità previste dall'ordinamento.
- Venuto meno l'incentivo, è necessario interrogarsi sui riflessi antiabuso dell'operazione «inversa», ovvero della «conversione» del patrimonio in debito; tale conversione, sotto il profilo operativo, si realizza generalmente contraendo finanziamenti (onerosi) ed utilizzando la provvista per distribuire riserve ai soci. Il soggetto finanziatore può essere un soggetto terzo, o anche un soggetto appartenente al medesimo gruppo, incluso il socio medesimo beneficiario della distribuzione.



Abrogazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

Punti chiave (2/2)

Riflessi antiabuso della
conversione di *equity* in debito

- Non dovrebbe essere contestabile, sotto il profilo antiabuso, la volontà dell'impresa di «sostituire» il capitale proprio con il debito (di terzi o infragruppo), contraendo finanziamenti onerosi finalizzati alla distribuzione di utili o riserve ai soci.
- Tale principio, valido anche nel contesto ACE, diventa ancora più forte a seguito dell'abrogazione dell'incentivo alla capitalizzazione, in particolare per quelle imprese che erano state spinte a massimizzare la «leva patrimoniale» (anche convertendo finanziamenti in *equity*), per ottenere il beneficio della deduzione.
- Se con l'istituzione dell'ACE le imprese hanno legittimamente convertito finanziamenti in *equity* proprio per sfruttare l'incentivo fiscale, con il venir meno dell'incentivo alla capitalizzazione, dovrebbe essere naturale consentire alle stesse di effettuare l'operazione «inversa», o comunque rivedere la propria struttura patrimoniale anche (o solo) in funzione del nuovo quadro normativo.